

Accessibile la concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata al concorrente limitrofo

Scritto da Interdata Cuzzola | 21/04/2022

Un operatore economico che si ritiene leso dal rilascio ad un terzo di una concessione di occupazione di suolo pubblico (OSP) è legittimato a richiedere l'accesso alla relativa documentazione e l'inerzia del Comune sull'istanza è illegittima: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II *ter*, nella sent. 14 aprile 2022, n. 4578.

Nel caso specifico, l'istante era la comproprietaria di un locale commerciale con due ampie vetrature prospicienti la via pubblica e lamentava che, nel locale limitrofo, un altro operatore economico esercitante la medesima attività di somministrazione di cibi e bevande aveva occupato gran parte della via pubblica con una pedana in legno, collocata anche dinanzi al locale dell'istante, su cui erano stati installati tavolini, sedie e ombrelloni. Secondo l'istante, quest'ultime installazioni costituivano un'indebita compressione della sua proprietà privata nonché un danno alla visibilità e all'immagine della propria attività commerciale, in quanto impedivano ai passanti di visionare le vetrature del proprio esercizio.

Secondo i giudici, nel caso specifico sussisteva l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante alla ostensione dei richiesti documenti (e non dunque un interesse meramente emulativo o potenziale), che originava dalla rappresentata e non contestata circostanza in fatto che vedeva l'interessata essere comproprietaria di locale commerciale e limitrofa di altro concorrente che, a seguito del rilascio di un'OSP a quest'ultimo, si ritrovava occupata anche lo spazio dinanzi le proprie vetrine.

Risultava, dunque, accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, con la conseguenza che ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 19 marzo 2020, n. 3454).